

**PROTOCOLLO D'INTESA  
PER L'ELABORAZIONE DEL  
REGOLAMENTO EDILIZIO METROPOLITANO**

**TRA**

- ANCI LOMBARDIA, codice fiscale 80160390151, con sede legale in Milano Via Rovello n. 2, rappresentato dal Segretario Generale pro tempore Rinaldo Mario Redaelli,

- CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, con sede legale in Milano, via Vivaio, codice fiscale 08911820960, rappresentata dal dr. Antonio Sebastiano Purcaro, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato per ogni effetto del presente atto in Bergamo, via XX settembre, 50, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore ad interim dell'Area Pianificazione e Sviluppo Economico munito dei necessari poteri per quanto infra ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dell'art. 107 commi 2 e 3 lettera c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 51 dello statuto della Città metropolitana di Milano, in forza dell'incarico dirigenziale conferito con decreto del Sindaco metropolitano n. 174/2018 del 18/07/2018 atti n. 173986\1.19\2015\7;

- COMUNE DI MILANO, con sede in Milano, piazza della Scala n. 2. codice fiscale 01199250158, rappresentato dall'arch. Giovanni Oggioni nato a \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ domiciliato per ogni effetto del presente atto in Milano, via Bernina n. 12, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore dell'Area Sportello Unico per l'Edilizia munito dei necessari poteri per quanto infra ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dell'art. 107 commi 2 e 3 lettera c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 71 dello Statuto Comunale e in forza dell'incarico dirigenziale del Sindaco del 30/01/2017 P.G. n. 46862 con proroga del 30/07/2019 P.G. n. 9342305 e successivo provvedimento sindacale del 2/08/2019 P.G. n. 0350514/2019 e in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 1099 del 28/06/2019 (di seguito definito per brevità il "**Comune**");

**PREMESSO CHE**

La delibera della Giunta regionale 24 ottobre 2018, n. XI/695, (pubblicata sul Burl - serie ordinaria n. 44 del 31 ottobre 2018) ha recepito l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Autonomie locali concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo (in seguito, Ret) di cui all'art. 4, comma 1 sexies, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, secondo il quale il Governo, le Regioni e le Autonomie locali concludono accordi – in sede di Conferenza unificata - per l'adozione di uno schema di Ret al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Tali accordi costituiscono “livello essenziale delle prestazioni”, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione.

La citata delibera regionale ha così recepito lo schema di Ret e le Definizioni tecniche uniformi (in seguito, Dtu) per la realtà urbanistica lombarda ed ha approvato la ricognizione delle disposizioni normative in materia di edilizia – “disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale” - che verrà

mantenuta aggiornata e sempre disponibile in formato aperto sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

La citata Intesa ha lo scopo di garantire che la disciplina contenuta nei regolamenti edilizi sia guidata da principi generali, fondata su un insieme di definizioni uniformi e sviluppata secondo le specificità e le caratteristiche dei territori e nel rispetto della piena autonomia locale. La delibera regionale n. XI/695 ha anche stabilito che i Comuni provvedano alla conformazione del proprio regolamento edilizio entro 180 giorni dall'efficacia della stessa delibera, secondo lo schema di Ret recepito, richiamando le Dtu e riorganizzando compiutamente le norme regolamentari in materia edilizia di propria competenza secondo la struttura generale uniforme indicata nello schema di Ret e articolata in Parti, Titoli e Capi richiamando le Dtu. I Comuni sono tenuti a rispettarne la struttura e la numerazione e non hanno l'obbligo di compilare tutte le parti dello schema, ma solo quelle di loro interesse.

Decorso il termine del 29 aprile 2019 (180 giorni dall'efficacia della delibera regionale di recepimento Ret) le definizioni tecniche uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia troveranno applicazione diretta prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili.

L'articolo 25 della L.R. 4 dicembre 2017, n. 17, "Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018" conferma che i comuni adeguano i propri regolamenti edilizi in base all'Intesa stipulata ai sensi dell'articolo 4, comma 1 sexies, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come recepita dalla Regione.

In sede di tavolo di lavoro - coordinato da Anci Lombardia per la proposta di indice di regolamento edilizio regionale, al quale hanno preso parte la Città metropolitana di Milano e gli uffici tecnici di diverse città lombarde - è emersa l'esigenza di accompagnamento dei comuni per assicurare le competenze necessarie a declinare alle diverse scale locali gli obiettivi di standardizzazione e semplificazione previsti dal Ret, in particolare per le fasi di stretta competenza dei comuni inclusi nella città metropolitana milanese.

Il Protocollo d'Intesa si configura come un'iniziativa aperta al contributo di tutti i comuni metropolitani, salvo verifica ai portatori di interessi; pertanto, le Parti si impegnano in un'azione di coinvolgimento e di condivisione nelle forme più ampie, in ordine ai contenuti del Regolamento Edilizio Metropolitano (REM).

## **TANTO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### Articolo 1 *(Valore delle premesse)*

Le premesse al presente protocollo d'intesa costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

### Articolo 2 *(Oggetto e finalità)*

ANCI Lombardia, Città metropolitana di Milano e Comune di Milano intendono mettere a fattore comune le proprie competenze e conoscenze per supportare i Comuni della Città metropolitana di Milano nella elaborazione di un Regolamento Edilizio tipo in attuazione dell'Intesa del Ret citata nelle premesse e come specificato nella delibera della giunta regionale del 24 ottobre 2018, n. XI/695, allo scopo di definire un linguaggio tecnico comune e il più possibile uniforme per tutti i comuni della città metropolitana in un'ottica di sussidiarietà, collaborazione e semplificazione normativa.

Gli obiettivi di tale collaborazione sono dunque i seguenti:

- (a) cooperare alla elaborazione di un Regolamento Edilizio Metropolitan (REM) per metterlo a disposizione dei comuni del territorio metropolitano milanese senza peraltro che questo sia obbligatorio;
- (b) attivare un tavolo di lavoro fra i tecnici delle Parti sottoscrittrici del presente protocollo d'intesa;
- (c) organizzare, a cura di Città metropolitana, attività di informazione/comunicazione rivolte ai comuni per supportarli fattivamente nell'aggiornamento dei richiami a norme previgenti contenuti nei propri piani urbanistici e nei propri regolamenti incidenti sull'attività edilizia, sulla base della ricognizione normativa operata da Regione Lombardia;
- (d) monitorare il recepimento del Ret ed il corretto adeguamento dei propri regolamenti;
- (e) proporre forme di possibile incentivazione rivolte ai comuni che implementano misure regolamentari finalizzate all'innovazione della qualità urbana ed edilizia.

### Articolo 3 (*Impegni delle Parti*)

La sottoscrizione del presente protocollo d'intesa rappresenta per ogni Ente sottoscrittore un impegno pubblico al fattivo sostegno ai comuni dell'area metropolitana in un'ottica di sussidiarietà e collaborazione, teso a creare un contesto territoriale metropolitano nel quale l'interpretazione e l'attuazione delle norme vigenti in materia edilizia, nonché la qualità architettonica, il recupero urbano e l'inserimento paesaggistico siano trasparenti ed uniformi.

In particolare ogni singolo Ente si impegna verso gli altri sottoscrittori a:

1. designare e comunicare un referente delegato ed uno o più referenti operativi partecipanti al Tavolo del Regolamento Edilizio Metropolitan (REM) di cui al successivo articolo 4, nonché i rispettivi recapiti di posta elettronica;
2. partecipare alle convocazioni del Tavolo metropolitano di cui all'art. 4;
3. collaborare e condividere le conoscenze tecniche e legali focalizzate su temi specifici.

### Articolo 4 (*Tavolo del Regolamento Edilizio Metropolitan*)

Per l'attuazione degli obiettivi e degli impegni di cui sopra è costituito il Tavolo del Regolamento Edilizio metropolitano, composto da un referente delegato e uno o più referenti operativi scelti da ciascuno degli Enti all'interno del proprio organico.

Il Tavolo è integrato da delegati in rappresentanza di ciascuna Zona Omogenea in cui è articolato il territorio metropolitano.

I componenti del Tavolo non hanno diritto ad alcuna remunerazione, restando rispettivamente a carico di ogni Ente ogni costo e spesa relativa al referente dallo stesso designato.

Il Tavolo si riunisce di norma nella sede legale della Città metropolitana. Quest'ultima garantisce la disponibilità dei locali e strumenti idonei allo svolgimento delle attività.

Il Tavolo è validamente costituito con la presenza di almeno un rappresentante per ciascuno dei sottoscrittori.

La Città metropolitana di Milano convoca per via telematica le riunioni almeno 10 giorni prima della data stabilita.

Le risultanze del Tavolo saranno presentate in sede di Conferenza Metropolitana.

### Articolo 5 (*Durata, recesso o scioglimento*)

Il presente protocollo ha durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Il protocollo d'intesa è comunque rinnovabile mediante atto scritto tra le Parti.

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente protocollo prima della scadenza; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta notificata a tutte le Parti mediante Pec.

In caso di recesso le Parti concordano fin da ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso, salvo quanto diversamente concordato dagli stessi.

#### Articolo 6

##### *(Incompatibilità e conflitto di interessi)*

Le Parti dichiarano, riguardo al personale e agli esperti coinvolti nelle attività oggetto del presente protocollo, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni in tema di incompatibilità e conflitto, anche potenziale, di interessi.

#### Articolo 7

##### *(Risoluzione delle controversie)*

Le Parti, attraverso i rispettivi legali rappresentanti o loro delegati, concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'applicazione del presente protocollo. In caso di mancata conciliazione, la risoluzione della controversia inerente alla validità, efficacia, esecuzione, interpretazione ed applicazione del presente protocollo è devoluta in via esclusiva al Foro di Milano.

#### Articolo 8

##### *(Registrazione)*

Il presente protocollo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

Lo stesso potrà essere eventualmente registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131 del 26/04/1986 e le spese saranno a carico della Parte richiedente.

**Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, della L.241/90.**

**Milano, 21 ottobre 2019**

Firmano:

- ANCI LOMBARDIA

- CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

- COMUNE DI MILANO